

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**N. 48 DEL 27/10/2022**

OGGETTO: ISTITUZIONE E DISCIPLINA, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA N. 4348/2021, DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

L'anno **2022**, addì **27** del mese di **ottobre** con inizio alle ore **17:30**, nella Sala Consiliare del palazzo provinciale, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta ordinaria pubblica a seguito di formale lettera di convocazione.
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale DI GILIO RODOLFO

Presiede l'adunanza il Presidente ANTONELLI EMANUELE.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i Consiglieri:

		Presenti/Assenti
ANTONELLI EMANUELE	PRESIDENTE	Presente
AGOSTINI ALESSANDRA	CONSIGLIERE	Presente
BARCARO ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
CALDERARA EVELIN	CONSIGLIERE	Presente
CARANGI MARIA CECILIA	CONSIGLIERE	Presente
COLOMBO MARCO	CONSIGLIERE	Presente
DI TORO MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
GHIRINGHELLI SERGIO	CONSIGLIERE	Presente
LANZA GIUSEPPINA	CONSIGLIERE	Assente
LAURICELLA CARMELO ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
LONGHINI SIMONE	CONSIGLIERE	Presente
MAGRINI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
PANZERI LUCA	CONSIGLIERE	Presente
PREMAZZI MATTIA	CONSIGLIERE	Presente
QUINTIGLIO EMANUELA	CONSIGLIERE	Presente
VERGA VALENTINA	CONSIGLIERE	Assente
VETTORI ENRICO	CONSIGLIERE	Presente
	Totale presenti	15

Sono altresì presenti l'Ing. Gabriele Olivari Dirigente dell'Area Tecnica, il Dott. Antonello Zanda Dirigente dell'Area Risorse, la Dott.ssa Carla Arioli Direttore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese.

Il Presidente constatata la legalità dell'adunanza per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il Presidente Antonelli dà la parola al Consigliere Panzeri per illustrare la seguente deliberazione

Entra in aula la Consiglieria Carangi

VISTI:

- il D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ed in particolare l'articolo 146, "Autorizzazione", comma 6, *"La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia"*;
- l'art. 148 "Commissioni locali per il paesaggio" del medesimo D.Lgs. 42/2004: *"Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6. Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159"*;
- l'art. 81, comma 1, "Istituzione delle commissioni per il paesaggio" L.R. n. 12/2005, che indica: *"Ogni ente locale titolare, ai sensi dell'articolo 80, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una commissione per il paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta regionale"*;

RILEVATO CHE:

- l'art. 80, comma 4, L.R. 12/2005 dispone:
"Spetta alla Città metropolitana di Milano o alla provincia competente per territorio l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 relative ai seguenti interventi, anche qualora il progetto comporti la trasformazione del bosco, ferma restando la competenza della Regione riguardo all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, qualora l'intervento di cui al presente comma rientri anche tra quelli di cui al comma 3:
 - a) *attività estrattiva di cava e di recupero e smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 3;*
 - b) *strade di interesse provinciale;*
 - c) *interventi da realizzarsi anche parzialmente nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati nell'allegato A della presente legge;*
 - d) *linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantamila volt;*
 - e) *opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e bis), della l.r. 26/2003;*
 - f) *opere relative alla derivazione di acque superficiali e sotterranee di cui all'articolo 43 della l.r. 26/2003;*
 - g) *interventi relativi a idrauliche realizzate dalla Città metropolitana di Milano o dalla provincia, ad eccezione di quelle relative ai canali indicati nell'allegato A della presente legge;*
 - h) *le opere di cui al comma 6, lettera a), per i territori non di competenza della comunità montana.*
- l'art. 81, comma 3, L.R. 12/2005 stabilisce:
"La commissione si esprime obbligatoriamente:
 - a) *in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), di competenza dell'ente presso il quale è istituita;*
 - b) *in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8;*
 - c) *in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale;*

d) in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali”;

- ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. IX/2727 del 22.12.2011, “Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 – Contestuale revoca della d.g.r. 2121/2006”, paragrafo 5.5:
“La commissione per il paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio. La Commissione valuta gli interventi proposti, oltre che in base ai criteri regionali, in relazione alla compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di gestione del bene. In caso di immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) dichiarati mediante provvedimento specifico, si deve fare riferimento alle motivazioni che hanno determinato l'apposizione del vincolo stesso. Nel caso di aree tutelate per legge (art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), si deve fare riferimento al significato – storico, culturale, ecologico e naturalistico, estetico-visuale – degli elementi che, nel loro insieme, definiscono la peculiarità del bene e che possono essere desunti sia dagli elaborati del Piano Paesaggistico Regionale che dai Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi e delle Province. La valutazione del progetto di trasformazione proposto con gli obiettivi di qualità paesaggistica deve avvenire verificando la coerenza con gli obiettivi e con le misure prescrittive e di indirizzo contenute nei suddetti piani territoriali. Riassumendo, la Commissione Paesaggio, nell'esercizio delle specifiche competenze deve quindi fare riferimento, oltre a quanto indicato nei criteri regionali, alle prescrizioni ed indirizzi contenuti:
 - *nelle motivazioni e/o nelle prescrizioni d'uso dello specifico vincolo paesaggistico (ex art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);*
 - *nel Piano Paesaggistico Regionale (DCR 19 gennaio 2010);*
 - *nei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi e della Provincia;*
 - *nei Piani di Governo del Territorio”;*
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/4348 del 22.2.2021, Allegato “A” recita:
“Con il presente documento si dettano i criteri cui gli Enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali), titolari delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dall'art. 80, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, dovranno attenersi al fine di esercitare tali funzioni.
Le Commissioni per il paesaggio assicurano un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche in base alle disposizioni dell'art. 146, comma 6 del D.lgs. 42/2004, e si esprimono sulla materia paesaggistica e ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza dei progetti con i principi, le tutele e le indicazioni dettate dal Piano Territoriale Regionale (PTR) e dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR) vigenti”;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 14.4.2022, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 14.4.2022 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2023-2024;
- la Deliberazione Presidenziale n. 44 del 14.4.2022, di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2022/2024;

CONSIDERATO che nel “Documento Unico di Programmazione 2022-2024”, viene individuato, nell'ambito del centro di responsabilità Settore Territorio, l'obiettivo strategico “Pianificazione, governo e tutela del territorio provinciale” (Missione/Programma: 0902 Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale) e l'obiettivo operativo 1.1.5 “Biodiversità, Ambiente e Paesaggio”, dove si precisa che: *“in questo contesto sono ricomprese tutte le azioni finalizzate al rinnovo della Commissione Provinciale per il Paesaggio e l'aggiornamento normativo intervenuto nel tempo sia sul Codice del paesaggio, sia sulla LR 12/2005, che rende opportuno l'adeguamento del Regolamento per la Commissione Paesaggio”;*

DATO ATTO che quanto disposto con il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATI:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale del 28.9.2005 P.V. 51, “Istituzione e Approvazione del Regolamento della Commissione per il Paesaggio di cui all'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale del 21.10.2008 P.V. 35, “Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni intervenute - approvazione” (di cui si allega Regolamento approvato - Allegato 1);

- il Decreto Presidenziale del 23.1.2017, n. 25, “Nomina Commissione per il Paesaggio della Provincia di Varese”;
- il Decreto Presidenziale del 8.9.2022, n. 199 “Sostituzione componente della Commissione per il Paesaggio della Provincia di Varese”;

CONSIDERATO che:

- la Commissione per il Paesaggio vigente scadrà il 31.12.2022;
- la Regione Lombardia, con la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/4348 del 22.2.2021, ha approvato nuovi criteri per la nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio e per la verifica di sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche, stabilendo:
 - che gli enti locali si conformino ai criteri approvati;
 - *“Gli Enti che, sulla base dei criteri di seguito illustrati, non avranno istituito e disciplinato la Commissione per il paesaggio, non potranno esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite, non essendo soddisfatti i requisiti stabiliti dell’art. 146, comma 6 del D.lgs. 42/2004”;*
- è necessario uniformarsi ai criteri richiamati per la nomina della nuova Commissione per il Paesaggio;

PRESO ATTO che i requisiti per i componenti della Commissione per il Paesaggio sono definiti dalla citata DGR n. XI/4348/2021;

RITENUTO pertanto, in ottemperanza alle disposizioni richiamate, di istituire e disciplinare la Commissione per il paesaggio provinciale ai sensi delle nuove disposizioni regionali;

ESAMINATA la proposta di nuovo *“Regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio - ai sensi dell’art. 81 L.R. 12/2005 e DGR Lombardia n. XI/4348/2021”*, parte integrante e sostanziale del presente atto, che revisiona il precedente, in quanto presenta parti non più attuali anche per modifiche normative intervenute dal 2008 ad oggi (Allegato 2);

CONSIDERATO che tale proposta di regolamento inerente alla Commissione per il Paesaggio ne disciplina:

- le modalità di individuazione dei componenti;
- le incompatibilità, la composizione, la nomina e la durata
- le modalità di convocazione e lo svolgimento delle sedute;
- la struttura tecnica provinciale;

DATO ATTO che l'argomento è stato trattato dalla Commissione Area Tecnica in data 24.10.2022;

RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n. 275 del 30.11.2021, di attribuzione incarichi dirigenziali a decorrere dal 1° dicembre 2021;

Preso atto che l'argomento è stato oggetto di trattazione nella Commissione Consiliare “Area Tecnica” del 24/10/2022;

Sentito l'intervento del Consigliere Di Toro la cui registrazione audio è depositata agli atti;

VISTO il seguente parere espresso ai sensi dell’art. 49, “Pareri dei responsabili dei servizi”, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

- parere “favorevole”, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente dell'Area Tecnica – Settore Territorio, Ing. Gabriele Olivari;
- parere “favorevole”, in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente dell'Area Risorse Dott. Antonello Zanda;

per propria competenza ai sensi del richiamato articolo 22 dello Statuto provinciale “Competenze del Consiglio Provinciale”, comma 2 lettera b): *“Spetta al Consiglio Provinciale: (omissis) b) approvare i regolamenti dell’ente”;*

Non essendoci altri interventi in merito né dichiarazioni di voto il Presidente pone in votazione la presente deliberazione:

Con voto elettronico favorevole unanime n. 15 Consiglieri.

Assenti all'atto della votazione n. 2 Consiglieri: Lanza Giuseppina, Verga Valentina.

DELIBERA

1. DI DARE ATTUAZIONE alla Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/4348 del 22.2.2021 che ha approvato nuovi criteri per la nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio e per la verifica di sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche, stabilendo che gli enti locali si conformino ai criteri approvati;
2. DI ISTITUIRE, ai sensi dell'art. 81, L.R. n. 12/2005 e secondo i criteri definiti dalla DGR Lombardia n. XI/4348/2021, la Commissione per il paesaggio quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori nei casi previsti dalle disposizioni normative vigenti, in merito alle competenze provinciali;
3. DI APPROVARE il nuovo *"Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio - ai sensi dell'art. 81 L.R. 12/2005 e della DGR Lombardia n. XI/4348/2021"*, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2);
4. DI DARE ATTO che:
 - sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere ai sensi degli articoli 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000;
 - quanto disposto con la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
 - il presente atto viene pubblicato:
 - sul sito web provinciale <http://www.provincia.va.it/code/74815/Autorizzazione-paesaggistica>
 - all'albo pretorio provinciale;
 - sul sito web provinciale nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Pianificazione e governo del territorio" – "Governo del territorio - Paesaggio" ex art. 39 del D.Lgs. 33/2013;
 - il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 104/2010 e con Ricorso Straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine di pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
ANTONELLI EMANUELE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
DI GILIO RODOLFO

**REGOLAMENTO PER L' ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 81 DELLA LEGGE
REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12 E SUCCESSIVE MODIFICHE INTERVENUTE**

**ARTICOLO 1
FINALITA'**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il paesaggio della Provincia di Varese ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche intervenute¹.

**ARTICOLO 2
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. E' istituita la Commissione per il paesaggio della Provincia di Varese ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche intervenute, quale organo tecnico - consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza della Provincia.

**ARTICOLO 3
COMPETENZE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione per il paesaggio è competente ad esprimere pareri in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza della Provincia, nelle seguenti materie:

- attività estrattiva di cava e di smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 2, articolo 80², della legge regionale n. 12/2005;
- opere di sistemazione montana di cui all'articolo 2, lettera d), della legge regionale n. 70/1983 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale);
- strade di interesse provinciale;
- interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati nell'allegato A della legge regionale n. 12/2005;
- interventi di trasformazione del bosco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 227/2001 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo

¹ Legge Regionale n. 12 del 11.03.2005 "Legge per il governo del territorio", modificata dalla L.R. 12/2006 e dalla L.R. 4/2008.

² art. 80, c. 2 L.R. 12/2005 "Spetta alla Regione l'esercizio delle predette funzioni amministrative per l'esecuzione di: a) opere di competenza dello Stato, degli enti ed aziende statali, nonché opere di competenza regionale, ad eccezione di quelle relative agli interventi previsti dall'art. 27, c. 1, lettere a) b) c) d), ivi compresi gli ampliamenti, ma esclusa la demolizione totale e la ricostruzione, e delle linee elettriche a tensione non superiore a quindicimila volt, che spettano ai comuni competenti per territorio; b) opere idrauliche realizzate dall'Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO) nonché quelle relative ai canali indicate nell'allegato A della presente legge, da chiunque realizzate; c) interventi riguardanti l'attività mineraria e interventi previsti dagli articoli 38 e 39 della L.R. 08.08.1998 n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava); d) interventi di deposito e smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 17 della L.R. 26/20003.

7 della legge n. 57/2001) ad eccezione di quanto previsto dal comma 3)bis³ della citata legge regionale;

- opere idrauliche realizzate dalla Provincia.
- linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantamila volt.

2. La Commissione per il paesaggio esprime il proprio parere con particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione di bene tutelato.

3. La Commissione per il paesaggio, su richiesta del Responsabile del procedimento, può altresì essere chiamata ad esprimere il proprio parere nei procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia paesaggistica

ARTICOLO 4

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da n. 5 soggetti, esterni all'ente, aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.

2. Ai lavori della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, i dirigenti e i funzionari dei Settori che hanno competenza nelle materie indicate all'art. 3.

ART. 5

REQUISITI PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

1. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione e di esperienza, come libero professionista o pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

2. I componenti devono essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali. Devono altresì aver maturato una qualificata esperienza almeno triennale se laureati e quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate.

ARTICOLO 6

NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione, di cui all'articolo precedente, è nominata dal Presidente della Provincia, previa valutazione dei curricula.

2. Il Presidente della Provincia, contestualmente alla nomina dei componenti la Commissione, ne designa il Presidente e il Vicepresidente.

³ art. 3bis L.R. 12/2005 come modificato dalla L.R. 4/2008 "Nei territori compresi all'interno dei perimetri delle comunità montane, le funzioni amministrative di cui al comma 1 inerenti interventi di trasformazione del bosco di cui all'art. 4 del D.Lgs. 18.05.2001 n. 227, sono esercitate dalla comunità montane".

ARTICOLO 7
INCOMPATIBILITA'

1. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica provinciale sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000.

ARTICOLO 8
CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente della stessa, o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente.
2. L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta, telegramma, telefax o posta elettronica.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del presidente e, comunque, non può essere inferiore a tre giorni.
4. L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.

ARTICOLO 9
QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della stessa.
2. La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Nel caso di astensione di tutti i componenti la Commissione, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze dell'istruttoria tecnica effettuata dal Settore competente.
3. I componenti della Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento per il quale deve essere espresso il parere devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.

ARTICOLO 10
ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal Settore Territorio e Urbanistica.
2. La segreteria predispone la documentazione da allegare all'ordine del giorno e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della commissione.
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
4. Il verbale è sottoscritto dal presidente della Commissione e dal segretario della stessa.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da personale del Settore Territorio e Urbanistica.
6. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ARTICOLO 11

ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

1. Il responsabile del procedimento istruisce la pratica e la invia alla segreteria della Commissione in tempi utili affinché il rilascio dell'autorizzazione avvenga nei termini di legge e tenuto conto di quanto previsto agli art. 7 e 11 del presente regolamento.
2. Qualora la pratica interessi una materia rientrante nella competenza di più settori dell'amministrazione, i responsabili dei settori competenti la istruiscono congiuntamente.

ARTICOLO 12

TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La commissione per il paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso necessiti di un supplemento istruttorio, non oltre i quindici giorni successivi.

ARTICOLO 13

INDENNITA'

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D. Lgs. 42/2005, per i componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza, né il rimborso di spese eventualmente sostenute.

ARTICOLO 14

DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI SUOI COMPONENTI

1. La Commissione dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova commissione.
2. I componenti della Commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione.
3. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione.



**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DELLA PROVINCIA DI VARESE**

ai sensi dell'art. 81 L.R. 12/2005 e della DGR Lombardia n. XI/4348/2021

Approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale del _____ n. _____

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

È istituita la Commissione per il paesaggio della Provincia di Varese ai sensi e per gli effetti dell'art. 148 del D. Lgs. n. 42/2004, dell'articolo 81, L.R. n. 12/2005 e della DGR Lombardia n. XI/4348 del 22.2.2021, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori non vincolanti (salvo diversa disposizione di legge) nei casi previsti dalle disposizioni normative vigenti in merito alle competenze provinciali.

ARTICOLO 2 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

La Commissione si esprime nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.¹

Ai sensi dell'art. 81, comma 3 lettera d), L.R. 12/2005 è facoltà del Dirigete competente richiedere pareri in merito all'assetto paesaggistico del territorio provinciale o riguardanti particolari procedimenti o processi in corso.

La Commissione per il paesaggio esprime il proprio parere con particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, i vincoli e gli indirizzi in materia paesaggistica contenuti negli strumenti di pianificazione territoriale alle diverse scale, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione di bene tutelato.

La Commissione collabora alla redazione della Relazione Annuale sullo stato del Paesaggio.

ARTICOLO 3 - INCOMPATIBILITA'

Non possono essere nominati componenti della Commissione:

- i componenti del consiglio provinciale;
- i componenti di commissioni provinciali;
- i dipendenti provinciali che svolgono stabilmente attività in materia urbanistico-edilizia o coinvolti a qualsiasi titolo nei procedimenti di competenza della Commissione.

ARTICOLO 4 – INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

I requisiti sono definiti dalla normativa e dalle disposizioni vigenti.

Si applicano inoltre le indicazioni generali inerenti alla partecipazione a procedure selettive definite nel bando e quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012, in materia di incompatibilità.

L'individuazione dei componenti della Commissione avviene a seguito di espletamento di procedura di selezione comparativa ad evidenza pubblica, preceduta da un avviso, pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale della Provincia, per un tempo minimo di quindici giorni, al fine di garantirne la massima conoscenza e diffusione. Eventualmente è

¹ La normativa di riferimento sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente nella stessa sezione in cui sarà disponibile il presente regolamento

possibile definire - nel provvedimento di approvazione dell'avviso - ulteriori forme di pubblicità ritenute utili.

La procedura di selezione comparativa, il cui responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Territorio, è svolta:

- a) mediante comparazione delle candidature presentate;
- b) secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 165/2001 (artt. 7 e 53, comma 14), per quanto applicabili;
- c) con applicazione dell'art. 3 della legge 241/90 (*obbligo di motivazione*) allo scopo di assicurare trasparenza della scelta effettuata;
- d) nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 15, "*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza*", D. Lgs. n. 33/2013;
- e) verificando la congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti, rispetto a quanto previsto dai criteri regionali;
- f) assicurando – ove possibile – la presenza in seno alla Commissione delle diverse professionalità utili alle valutazioni di competenza della Provincia:
 - almeno un esperto nelle materie attinenti all'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, nonché alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici;
 - almeno un esperto nelle materie attinenti alla progettazione urbanistica, edilizia e civile, nonché alla tutela, valorizzazione e conservazione dei beni architettonici, culturali e paesaggistici;
 - esperti nelle materie attinenti alle scienze geologiche, naturali, forestali, geografiche ed ambientali di cui almeno un esperto in scienze forestali ed un esperto in scienze geologiche;
- g) sulla base di ulteriori criteri stabiliti nel provvedimento di approvazione dell'avviso pubblico.

Qualora non pervengano candidature esterne in numero sufficiente o le stesse siano prive dei requisiti necessari, i componenti della Commissione possono essere scelti anche tra i dipendenti della Provincia di Varese, purché in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente Regolamento, così come comprovato da apposita attestazione del Dirigente competente.

ARTICOLO 5 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è composta da cinque componenti, compreso il Presidente, aventi i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti.

Ai lavori della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, i dirigenti e i funzionari dei Settori che hanno competenza nelle materie trattate.

In casi particolari, anche su richiesta motivata di parte, può essere ammessa dal Presidente la presenza del progettista degli interventi per la loro illustrazione o di soggetti terzi, qualora lo

richiedano particolari esigenze istruttorie. I soggetti invitati dovranno lasciare la commissione prima dell'attività di esame e di espressione del parere.

La Commissione ha sede presso il Settore Territorio della Provincia di Varese.

ARTICOLO 6 - NOMINA DELLA COMMISSIONE

La Commissione è nominata dal Presidente della Provincia.

Il Presidente della Provincia, contestualmente alla nomina, designa il Presidente e il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente ha il compito di gestire i lavori della Commissione e di curarne l'andamento.

Con l'atto di nomina viene individuata una lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o cessazione per qualsiasi causa del mandato di uno o più membri effettivi.

Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D. Lgs. 42/2005, per i componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza, né il rimborso di spese eventualmente sostenute.

I commissari usufruiscono, nei giorni in cui si riunisce la Commissione, del parcheggio gratuito nella struttura in Via Trentini.

Fermo restando gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, trova applicazione, relativamente al trattamento dei dati personali, il Regolamento (UE) n. 2016/679.

ARTICOLO 7 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è convocata dal Presidente della stessa o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente.

L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta elettronica certificata.

Il termine di cui al precedente comma può essere ridotto in caso d'urgenza o di esigenze particolari, valutate dal Presidente e, comunque, non può essere inferiore a tre giorni.

L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.

La seduta può svolgersi in presenza, in modalità telematica o in modalità mista (telematica ed in presenza).

La documentazione, inerente ai procedimenti oggetto di valutazione, è resa disponibile in consultazione, contestualmente alla convocazione, mediante deposito su piattaforma telematica.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ARTICOLO 8 - SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA IN MODALITA' TELEMATICA O MISTA

La partecipazione in modalità telematica o mista (a distanza e in presenza) alle sedute della Commissione Paesaggio si ispira ai criteri di trasparenza (accessibilità ai documenti da esaminare) e tracciabilità (verbalizzazione ed espressione dei pareri).

Tale partecipazione presuppone la disponibilità di strumenti idonei a consentire la comunicazione in videoconferenza (audiovideo), quindi il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Gli strumenti da utilizzare devono consentire a tutti i partecipanti alla seduta la possibilità di:

- a) essere visivamente identificati;
- b) intervenire alla riunione;
- c) esprimere il parere.

La piattaforma deve garantire che il Presidente ed il segretario abbiano sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene espresso.

Ciascun Commissario, od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni da remoto, è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Tutti i componenti possono partecipare a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione.

In ogni caso le sedute in videoconferenza si intendono svolte presso la sede istituzionale dell'Ente.

Le sedute non sono pubbliche e non è prevista la registrazione delle stesse.

ARTICOLO 9 - OBBLIGO DI ASTENSIONE

I componenti della Commissione devono astenersi dal partecipare alla discussione ed alla votazione relativa all'argomento trattato nei casi di seguito indicati, l'assenza del componente deve risultare dal verbale:

- in caso di interesse personale o di parente o affine fino al quarto grado, o del coniuge o di conviventi;
- in caso siano trattate pratiche riguardanti interessi personali o professionali propri, dello studio professionale o della società di cui il commissario faccia parte, o a cui egli sia direttamente o indirettamente a qualunque titolo collegato;
- in caso di interesse di persone con le quali il commissario abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi,

ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;

- in ogni altro caso in cui esistano ragioni di convenienza;
- in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali;
- nel caso il commissario abbia avuto negli ultimi tre anni un rapporto di collaborazione retribuito con il soggetto istante;
- nel caso in cui il commissario sia membro della commissione edilizia del comune in cui ricade l'intervento o interessato dall'intervento;
- nel caso in cui il commissario sia dipendente, amministratore, o componente di un organo politico o tecnico, o consulente dell'ente/organizzazione/soggetto in cui ricade l'intervento o interessato dall'intervento, o legato da qualsiasi altro rapporto o incarico;
- nel caso in cui il commissario in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti debba esprimersi anche in sede di controllo sulla stessa pratica sottoposta alla Commissione Paesaggio.

Ricorrendo una delle condizioni indicate, l'interessato ne dà tempestiva informazione al presidente e al segretario della commissione e abbandona i locali in cui hanno luogo i lavori per tutta la durata della trattazione dell'argomento. Nel caso in cui la seduta abbia luogo mediante collegamento on line o in forma mista, l'interessato ha l'obbligo di disconnettersi per la medesima durata.

ARTICOLO 10 - QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE E VERBALIZZAZIONE

Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti della stessa.

La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza assoluta dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in assenza, del vicepresidente.

L'espressione del voto da parte della Commissione può essere favorevole, cui consegue la valutazione di impatto positivo o neutro, favorevole a condizione, favorevole con prescrizioni o contrario.

Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, le questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.

Il verbale è sottoscritto dal presidente della Commissione e dal segretario della stessa.

Al verbale sono allegati i pareri della Commissione relativi ai diversi procedimenti sottoposti alla stessa, sottoscritto dai Commissari che hanno espresso voto favorevole; tale parere è allegato al provvedimento e segue le norme di pubblicità previste per lo stesso.

ARTICOLO 11 - STRUTTURA TECNICA DELLA PROVINCIA

Come stabilito dall'art. 146, comma 6, del D. Lgs. n. 42/2004, in base all'attuale dotazione organica, è stata individuata nell'Area Tecnica, Settore Territorio - Ufficio Tutela del Paesaggio e della Biodiversità la struttura tecnica responsabile dell'istruttoria dei procedimenti in materia paesaggistica.

In virtù di tale designazione il Settore Territorio e l'Ufficio indicato svolgono le seguenti funzioni a supporto della Commissione:

- a) effettuano l'istruttoria delle istanze ricevute e predispongono la relazione tecnica da presentare alla Commissione per l'espressione del relativo parere;
- b) svolgono le funzioni di segreteria della Commissione e di verbalizzazione;
- c) assicurano la presenza alle sedute della Commissione del funzionario incaricato dell'istruttoria o di altro funzionario in grado di provvedere ad illustrare i contenuti ai componenti.

ARTICOLO 12 - TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

La commissione per il paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere nella prima seduta in cui è iscritta la pratica e comunque, nel caso necessiti di un supplemento istruttorio, in una successiva seduta, sempre nel rispetto dei termini procedurali.

ARTICOLO 13 - DURATA DELLA COMMISSIONE, SOSTITUZIONE DEI SUOI COMPONENTI, CESSAZIONE, DECADENZA E REVOCA

La Commissione dura in carica un massimo di 5 anni.

I componenti cessati durante il mandato, per dimissioni o per altra causa, vengono sostituiti come previsto dall'art. 6, comma 3. Il componente nominato in sostituzione resta in carica per il periodo residuo di durata della Commissione.

I membri nominati rimangono in carica sino alla nomina dei sostituti, nel limite della scadenza risultante dall'applicativo regionale (31 dicembre dell'anno di scadenza).

I componenti della Commissione saranno individuati privilegiando il criterio della rotazione, fatto salvo il caso di mancanza di ulteriori candidature, unito alla necessità di assicurare le professionalità previste dall'art. 4, comma 4 lettera f) e all'impossibilità di ricorrere alla scelta di personale interno, di cui all'art. 4, comma 5.

Il Presidente e i singoli componenti della Commissione decadono dalla carica:

- per incompatibilità sopravvenuta;
- qualora, senza giustificato motivo, risultino assenti per tre sedute consecutive o per un numero di sedute pari alla metà di quelle svolte nel corso dell'anno solare;
- nel caso accertato di omessa astensione obbligatoria.

La decadenza viene disposta con decreto del Presidente della Provincia.

La revoca di commissario viene disposta con provvedimento motivato del Presidente della Provincia nel caso di comportamenti ritenuti lesivi per l'immagine dell'Ente o in contrasto con il ruolo assegnato.

ARTICOLO 14 – NORME DI COMPORTAMENTO

I componenti della Commissione conformano la propria attività ai principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, agendo in posizione di indipendenza e autonomia; sono soggetti all'applicazione del Codice di Comportamento approvato dalla Provincia di Varese.

Sono tenuti a mantenere il segreto sui procedimenti oggetto di esame, rispettano le norme inerenti alla riservatezza dei dati e non possono utilizzare in alcun modo né divulgare il materiale messo a disposizione per l'istruttoria dei procedimenti.

SETTORE TERRITORIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione n. 4168/2022 con oggetto: ISTITUZIONE E DISCIPLINA, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA N. 4348/2021, DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267

Varese, 21/10/2022

IL DIRIGENTE
OLIVARI GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



SETTORE FINANZE E BILANCIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione n. 4168/2022 con oggetto: ISTITUZIONE E DISCIPLINA, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA N. 4348/2021, DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267

Varese, 21/10/2022

IL DIRIGENTE
ZANDA ANTONELLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

REGISTRO DELIBERE DI CONSIGLIO

N. 48 DEL 27/10/2022

OGGETTO: ISTITUZIONE E DISCIPLINA, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA N. 4348/2021, DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13/11/2022 decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art 134 del D.Lgs. 267/2000.

Varese, 14/11/2022

IL FUNZIONARIO INCARICATO
GIRALDO DANIELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)